

AVV. BALDASSARE SAETTA
VIALE GIUD. A. SAETTA N.34
92024 – CANICATTÌ (AG)
TEL. 0922.859768 – FAX 0922.1836087
BALDASSARESAETTA@STUDIOLEGALESAETTA.IT
BALDASSARESAETTA@PEC.STUDIOLEGALESAETTA.IT

Al Ministero della Transizione ecologica
In persona del suo leg. rap. p.t.
Direzione Generale
Valutazione Ambientali
Via Cristoforo Colombo n.44
00147 – Roma

Trasmessa a mezzo pec: VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: Osservazioni avverso Progetto Parco Eolico Canicattì – pubblicato in data 26.01.23.

Per i signori **Fedra Agnello** (

) **Michelina Giardina**

) **Gaetano Saetta** (

) **Giovanni Lo Brutto** (

) **Calogero Rosselli** (C.F.:

) **Salvatore Calogero Volpe** (

) **Agrò Concetta** (

) **Grazia Rosa D'Asaro** (C.F.:

) **Salvatore Lo Brutto** (

) **Morreale Giovanni** (

) **Morreale Michele** (C.F.:

) **s.n.c., Parla Calogero** (

in via Pilo n.46, **Sabella Giuseppa** [redacted],
[redacted], tutti rappresentati e difesi, giusto mandato in calce al presente
atto dall'**avv. Baldassare Saetta** [redacted], con studio in Canicattì, v.le Giud. A.
Saetta n.34, che procedere all'inoltro delle seguenti osservazioni al progetto denominato "PARCO
EOLICO CANICATTÌ" presentato dalla Società RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
relativamente alla realizzazione di un Impianto industriale eolico con 7 aerogeneratori di altezza di
200 metri nei comuni di Canicattì (AG), Castrofilippo (AG), Naro (AG), Favara (AG) e Agrigento
(AG).

Ciò premesso si espone quanto segue.

1. Malfunzionamento del sito web e relativi link, nonché scarsa trasparenza.

Preliminarmente corre l'obbligo di rilevare che il sito web del MITE ha un malfunzionamento ed è scarsamente trasparente. Circostanze queste che ledono il diritto dei cittadini e dei soggetti interessati.

Si riscontrano, inoltre, anomalie e scarsa trasparenza per l'accesso al sito web del MITE ove effettuare la pubblica consultazione della documentazione progettuale, a cominciare dall'avviso pubblico che indica un link non funzionante.

Tali difficoltà di accesso appaiono ancor più rilevanti se correlate al ristretto periodo (30 giorni) consentito per le osservazioni.

2. Erroneità della relazione agronomica posta a fondamento del progetto (documento pecan -A-006) .

Fatta tale doverosa premessa si rileva ulteriormente che la relazione agronomica appare non corrispondente alla realtà dei luoghi.

Difatti, in tale elaborato le aree oggetto ad intervento (cfr. p.48 dell'elaborato in oggetto) vengono indicate come delle zone in cui : *"non si riscontra alcuna coltivazione di produzioni agricole destinate alla produzione di prodotti certificati"*.

Tale assunto è del tutto privo di fondamento. Difatti, basti sul punto rilevare che il foglio 61, ricadente nel territorio di Canicattì che è un'area altamente vocata a colture di pregio con certificazione IGP, DOCG, BIO ecc. In ogni caso la zona è destinata a colture di grande qualità.

L'assunto della Società RWE Renewables Italia s.r.l. è smentito dalle stesse fotogrammetrie riportate nella relazione in parola, dalle quali si evince la presenza di vigneti (cfr. p.63).

Sarebbe opportuno prendere visione delle foto satellitari aggiornate immediatamente visibili tramite il programma/servizio google heart, che sono in ogni caso più recenti di quelle riportate nell'indicato.

In particolare si rileva come la relazione in parola sia stata effettuata, presumibilmente, solo sulla base dei dati catastali, che non sono né fide facenti né probatori, non essendo mai stato fatto un sopralluogo sui siti ivi indicati.

Difatti, come indicato, dalle stesse fotogrammetrie estratte anche tramite il programma google heart si evince come le particelle intaccate dal palo n. 7 (Pecan-07) (fg. 61 part.n. 305, 23, 302) sono tutte coltivate ad uva da tavola a tendone, irriguo; i citati vigneti sono tutti di ultima generazione e dotati di rete antigrandine e teloni di copertura (si tratta di uva IGP).

Lo stesso dicasi per molti dei terreni circostanti a quelli citati; terreni di proprietà dei soggetti che hanno conferito mandato allo scrivente legale.

Tali dati, inoltre, sono facilmente evincibili dal portale AGEA, in quanto le aziende che conducono tali terreni sono dotate dei relativi fascicoli aziendali.

Si rileva, altresì, che da una attenta lettura della relazione citata si evince come le fotogrammetrie ivi inserite, seppur parziali e sfocate, rappresentino la presenza di colture di pregio.

Da quanto sin qui esposto appare evidente che la relazione *de qua* non sia corrispondente ai fatti e ai luoghi e come tale si dubita che i restanti elaborati, che compongono il progetto “Parco eolico Canicatti”, lo siano, pregiudicando lo stesso.

Prova ne sia il fatto che le indennità previste sono irrisorie e non tengono conto di ciò che è realmente presente e/o impiantato sui luoghi e del loro reale valore, anche di mercato; ma solo del mero dato catastale, anche in questo caso sottostimato. Ciò in violazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 181/11.

Dalla lettura degli allegati al progetto si evince anche che non si è tenuto conto dei vincoli che sulle zone oggetto di intervento sono presenti.

3. Violazione dei vincoli paesaggistico e archeologico.

Fermo restando quanto sin qui esposto si rileva che l'area in cui dev'essere realizzata l'opera ricade in prossimità dei paesaggi locali come di seguito sinteticamente indicato.

Il paesaggio locale 33 (Vigneti di Canicatti) i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: *“Conservazione e recupero dei valori paesistico, ambientali, morfologico e percettivi del pianoro e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico - **limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.** Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/ o paesistico, anche a distanza” e “Paesaggio agrario”.*

Nel caso di specie appare evidente che tali vincoli e prescrizioni dal progetto *de quo* non sono stati in alcun modo né rilevati né rispettati.

Appare evidente, inoltre, che gli obiettivi sopra indicati sono indirizzati al mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; con valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura. Senza per questo trascurare il miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali, ottimizzandone, la razionalizzazione e lo sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili. Tanto è vero che il territorio di Canicattì è altamente sviluppato dal punto di vista agricolo, circostanza per la quale la stessa cittadina è stata tra i 100 comuni che muoveva l'economia d'Italia. Peraltro, oggi particolarmente vocata anche al cosiddetto turismo rurale e archeologico (vedasi Vito Soldano).

Difatti, a meno di 3 km da quello che è il Pecan n.7 vi è anche il sito archeologico Vito Soldano non considerato in alcun modo dal progetto e dalla relativa relazione archeologica oggetto delle presenti osservazioni.

Su tale ultimo aspetto si rileva che le norme di settore hanno subito dei cambiamenti per cui, come statuito dal Consiglio di Stato con varie sentenze negli ultimi anni (17 febbraio 2020 n. 1199, 10 aprile 2018 n. 2171) l'Amministrazione procedente dovrà tener conto delle norme nel frattempo intervenute ed in vigore alla data in cui si concluderà il procedimento amministrativo.

Al riguardo si osserva che il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che, all'art. 20, ha stabilito che entro il 15 giugno 2022 il MITE emanerà, con propri decreti, la disciplina statale sulla base della quale le Regioni procederanno ad individuare, nei successivi sei mesi, le aree del territorio idonee alla realizzazione degli impianti FER.

Peraltro il suddetto art. 20 del D. Lgs.199/2022 ha già subito una serie di modifiche, prima con il D.L. 1 marzo 2022 n. 17 (*"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia..."*) e, da ultimo, con il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (*"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali..."*), ad oggi in vigore.

In conformità con il suddetto nuovo quadro normativo, entrato in vigore successivamente alla presentazione da parte del proponente della istanza di VIA corredata da tutta la documentazione pertinente, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali di imminente emanazione, l'area di localizzazione dell'impianto eolico in questione potrà considerarsi idonea a condizione di rientrare in una delle seguenti tipologie individuate dal predetto art. 20 nel suo testo aggiornato:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale...;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica ...;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c-bis)... le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti **a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici**... Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (NORMA INTRODotta dall'art. 6, comma 1, lett. a), numero 2) del D.L.17 maggio 2022, n. 50, che ha integrato il comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021). L'art. 57, comma 2 del medesimo D.L. 50/2022 ha stabilito che tale disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022).

Sarebbe stato quindi opportuno che fosse stato verificato se le fasce di rispetto esistenti di beni culturali e paesaggistici tutelati fossero state rispettate. Come anticipato appare evidente che ciò non sia avvenuto. Difatti, come esposto, il sito archeologico di Vito Soldano ricade a meno di 4 chilometri da uno degli aerogeneratori e cioè il PECAN 007.

Da una verifica degli istanti è emerso che esistono altri beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non citati o non tenuti nella giusta considerazione dal progetto *de quo*.

Nell'intera Relazione paesaggistica, infatti, non si dà alcun conto del rispetto o meno di tale disposizione, introdotta dal D.L. 50/2022, ma certamente applicabile al caso di specie.

Sul punto si rileva che l'impatto visivo/paesaggistico delle torri eoliche è talmente invasivo che come indicato dalla società RWE, le torri in parola saranno visibili dai centri cittadini nessuno escluso e il relativo rumore sarà tale da compromettere la vivibilità delle aree interessate.

Orbene appare evidente che il progetto in questione non sia avallabile.

4. In merito all'indagine demografica.

Si rileva che ben due torri eoliche, Pecan 006 e Pecan 007 sono ad appena 1,9 Km dal centro di Castrofilippo, però le stesse torri compromettono la vivibilità non solo della citata cittadina ma anche delle contrade e aree da loro interessate e quelle limitrofe come Vito Soldano, Monaco-

Collegio Gesuitico, c.da Pidocchio. In particolare la contrada Grotticelli ha una densità abitativa superiore a quella indicata nel progetto in parola, tanto è vero che vi sono varie aziende agricole e vari immobili residenziali, abitati per l'intero anno; circostanze queste facilmente evincibili dai pubblici archivi, presenti presso i singoli comuni interessati dal progetto e dagli archivi AGEA.

Si tenga, altresì, presente che la contrada Pidocchio è intensamente abitata e presenta tutta una serie di aziende agricole e ricettive, di un certo livello che si vedrebbero intaccate dalla presenza del parco eolico in questione. Per quanto concerne i siti Vito Soldano e Monaco/Collegio Gesuitico si richiama quanto sopra esposto.

Alla luce di quanto sin qui esposto appare evidente che il progetto in questione presenti delle criticità tali da non poter essere avallato.

Conclusioni

Dalle superiori osservazioni appare evidente che non è condivisibile che un tale progetto possa sconvolgere quelli esistenti impattando negativamente sulle attività produttive già esistenti e sugli stili di vita degli abitanti.

Occorrerebbe, invece, una strategia ambientale che si cali nel contesto economico, sociale e territoriale del Paese, senza sciupare ciò che di unico caratterizza il territorio di comuni oggetto di intervento.

Difatti, non vi è dubbio alcuno che il territorio in questione rappresenti un patrimonio naturale e culturale secolare che costituisce un'eccellenze che nel territorio in parola si presenta ancora in buone condizioni.

Peraltro l'impianto in oggetto provocherebbe un depauperamento socio economico della zona, ben maggiore delle ipotetiche e sovrastimate ricadute economiche, danneggiando, altresì irreparabilmente il paesaggio naturale, culturale e agricolo su cui si fonda l'identità del territorio interessato.

Canicatti, li 24.02.2023

Avv. Baldassare Saetta